



ORDINANZA N°

64

DEL

04 AGO, 2022

OGGETTO:

Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro.

IL SINDACO

Premesso che con approssimarsi della stagione estiva, l'Amministrazione Comunale intende modificare parzialmente Ordinanza Sindacale n° 32 del 02/05/2022 avente per oggetto: *Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro.*

Considerato che con l'approssimarsi della stagione estiva, i cittadini preferiscono frequentare fino a tarda sera i locali nel centro urbano della città;

Rilevato che in città nella zona "movida", vi è una concentrazione di cittadini che, in taluni casi, possono creare fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico,

Considerato che l'Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche dei gestori di ristoranti e bar, ha valutato la possibilità di modificare parzialmente l'orario di chiusura dei suddetti locali;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno vietare in tutto il territorio comunale la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità pubblica, nonché imporre la chiusura dei locali dove si somministrano bevande alle ore 03,00 del giorno successivo, fermo restando che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 02,00 del giorno successivo fino al 30 settembre c.a;

Vista la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i

ORDINA

A PARZIALE MODIFICA DELLO.S. N°32 DEL 02/05/2022

- Per i motivi espliciti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 31/12/2022 dalle ore 18,00 alle ore 03,00 del giorno successivo** il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La

somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

- E' fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
- E' sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro, se il consumo avviene all'interno dei locali e nelle aree esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.
- E' altresì imposta, fino al 30 settembre 2022 la chiusura per tutti i locali all'interno del territorio comunale, **entro e non oltre le ore 03.00 del giorno successivo;fermo restante che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 02 ,00 del giorno successivo;**

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita: *"l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7- bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 20 febbraio 2017, n14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n 48 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta , ai sensi dell'artico 16 legge 24 novembre 1981, n 689."*

La presente Ordinanza avrà validità fino al 31/12/2022 con possibilità di reiterazione e/o modificazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo pretorio, sul sito web di questa Amministrazione, e alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.



Il Tecnico istruttore
Geom. *Gioachino Cipollina*

Il SINDACO
Rag. *Vincenzo CORBO*